

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO -

ROMA Sez. III bis

SECONDO RICORSO MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO n. 10477/2022

Cons rel dr. D.Profili

Udienza del 24.01.2022

Per: il Comune di Gragnano (C.F. 00646300632 e P.IVA 01245991219) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' avv. Anna Lucia Grivet Fojaja (CF GRVNLC68C51G813X) indirizzo p.e.c. avvannaluciagrivetfojaja@puntopec.it e dall'Avv. Alfonso Navarra (C.F. NVRLNS80B11F912U) indirizzo pec : alfonso.navarra@forotorre.it, giusta procura in calce al ricorso principale nonché Delibera di Giunta n. 179 del 08.09.2022 - con i quali elettivamente domicilia presso il domicilio digitale mail p.e.c. avvannaluciagrivetfojaja@puntopec.it e alfonso.navarra@forotorre.it, per eventuali comunicazioni si indicano i suddetti recapiti pec e telefono e fax 0818012836 e mail pec avvannaluciagrivetfojaja@puntopec.it e alfonso.navarra@forotorre.it

Ricorrente

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato; Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (C.F. 80185250588), in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato; Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

Nei confronti di

- del Comune di Brusignano (NA) in persona del sindaco p.t., presso il domicilio digitale, ultimo soggetto risultato assegnatario del finanziamento relativo alla procedura competitiva di cui è causa PEC: protocollo@pec.comune.brusignano.na.it

- del Comune di Teora (AV), in persona del sindaco p.t. , presso il domicilio digitale, ultimo soggetto risultato assegnatario del

finanziamento relativo alla procedura competitiva di cui è causa. PEC: comune.teora@asmepec.it

- Del Comune di Foiano di Val Fortore (BN), in persona del sindaco p.t. presso il domicilio digitale PEC: comune.foianovf@asmepec.it

- Del Comune di Torella Dei Lombardi (AV) in persona del sindaco p.t. presso il domicilio digitale PEC: protocollo.torella@cert.irpinianet.eu - segreteria.torella@cert.irpinianet.eu

controinteressati

**Avverso e per l'annullamento -nell'ambito del ricorso principale n. 10477/2022 proposto sempre avverso le medesime parti e pendente avanti a questo Ill.mo TAR- per illegittimità derivata del**

**-Decreto n.85 del 15.11.2022 di scioglimento delle riserve** per gli interventi inseriti nelle graduatorie approvate con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 4 agosto 2022 n. 45 per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – **in uno ai relativi allegati** (recanti le graduatorie definitive) compreso il visto con registrazione prot.01011803 del 29.11.2022- a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione avvenuta agli inizi di dicembre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto

Premesso che

Il Comune di Gragnano, previa notifica nei confronti del resistente e dei controinteressati, depositava in data 19.09.2022 il ricorso n. 10477/2022 avverso e per l'annullamento

- Della graduatoria relativa alla Regione Campania, pubblicata sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, di non ammissione al finanziamento richiesto dal Comune di Gragnano, i cui decreti di approvazione non risultano allo stato disponibili e rispetto ai quali il Comune si riserva sin d'ora la proposizione di ricorso per motivi aggiunti (cfr. doc. 1);

- Avviso Pubblico prot. 48040 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. (cfr. doc. 2)

- Guida-Candidatura Avviso M4-C1-1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" ( doc. 3) .

- Del provvedimento assunto al protocollo dell'ente al n. 21066 comunicato in data 09.09.2022 recante la conferma del punteggio attribuito ed il diniego all'istanza di rettifica in autotutela proposta dal Comune di Gragnano in data 29.07.2022; ( doc. 4)

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Nel suddetto ricorso venivano evidenziati e dedotti i motivi di fatto e diritto di seguito indicati

### F A T T O

Gli atti impugnati riguardano la procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il PNRR- con avviso pubblico prot. 48040 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. (doc1)

Il Comune di Gragnano ha partecipato alla suddetta procedura presentando la proposta progettuale per la "Riqualificazione dell'area Esterna scoperta di pertinenza del plesso Roncalli di via Croce, da destinare ad attività sportive scolastiche" per un importo di € 233.520,00, tramite l'applicazione Candidatura "M4-C1-1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" predisposta per l'acquisizione delle proposte progettuali per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, caricando sull'applicazione tutta la documentazione tecnica redatta dall'Ufficio LL.PP., in conformità al suddetto Avviso.

Segnatamente, nella compilazione del modulo applicativo della domanda e della relativa documentazione, il Comune di Gragnano procedeva all'inserimento della propria candidatura evidenziando che l'intervento da realizzare riguardava la Riqualificazione/ realizzazione ex novo di aree all'aperto destinate ad attività sportive scolastiche.

A seguito della compilazione di tutti i campi richiesti, una volta inserito il codice CUP con l'indicazione dell'importo del finanziamento, l'applicativo procedeva ad aprire la schermata riguardante il dettaglio della candidatura con conseguenziale visualizzazione dei due TAB per l'inserimento delle informazioni riguardanti la "Palestra" e la "documentazione candidatura".

Nel TAB riguardante la PALESTRA dopo l'inserimento di una serie di dati riguardanti la proprietà dell'edificio, veniva chiesto se l'intervento prevedeva la realizzazione di una nuova palestra e se "Nell'edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all'aperto".

Poiché l'intervento riguardava la riqualificazione o realizzazione ex novo di uno spazio sportivo all'aperto, il Comune di Gragnano dopo aver dato atto che l'intervento non prevedeva la costruzione di una nuova palestra, considerato che tale ultima domanda risultava compresa tra quelle riguardanti "il TAB palestra" rispondeva positivamente al seguente quesito:

"Nell'edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all'aperto"?

La compilazione di quest'ultimo campo richiesto dall'applicativo veniva effettuata seguendo quanto indicato all'art 8 comma 3 del relativo avviso pubblico, ove tra i punti da specificare al punto sei veniva indicato "assenza di spazi adibiti a palestra scolastica per le istituzioni scolastiche candidate".

Dopo aver completato il TAB palestra con tutti i dati richiesti, il Comune procedeva al completamento del "TAB documentazione" tramite l'inserimento della scheda tecnica di progetto (allegato 2 dell'Avviso in questione) da cui chiaramente emergeva la presenza della palestra e l'assenza di un'area sportiva esterna, circostanza che aveva indotto il Comune a presentare la propria candidatura.

Il TAB documentazione veniva compiutamente compilato con l'inserimento di tutti gli altri documenti richiesti.

In data 18.07.2022 veniva pubblicata dal Ministero sul proprio sito istituzionale la graduatoria riguardante anche la regione Campania, il Comune di Gragnano apprendeva di essere tra i Comuni non ammessi al finanziamento, essendogli stato attribuito un punteggio complessivo di 15 punti così determinati:

- 5 punti per la riqualificazione/realizzazione ex novo di aree sportive all'aperto;

- 10 punti per l'inserimento della proposta progettuale nell'ambito della programmazione triennale nazionale redatta sulla base dei piani regionali.

Inspiegabilmente non risultavano attribuiti 10 punti previsti dall'avviso pubblico in caso di assenza aree sportive all'aperto! ( cfr art 9 lett a) avviso pubblico in atti).

Essendo evidente l'errore e palesemente contraddittoria la valutazione- in quanto, presupposto per la realizzazione o riqualificazione ex novo di un'area esterna, come area sportiva, riposa sul presupposto che tale area sportiva non esista, fermo restando che la mera visione del citato allegato 2, avrebbe confermato l'ovvia circostanza riguardante l'esistenza della palestra e l'assenza di un'area sportiva all'aperto, di cui si chiedeva la realizzazione- il Comune di Gragnano in data 29.7.2022 presentava una istanza di rettifica del punteggio, chiedendo al Ministero di emendare l'errore in autotutela con attribuzione degli ulteriori 10 punti di cui al citato art 9 lett a, e la conseguenziale ammissione al finanziamento del Comune di Gragnano, atteso il punteggio complessivo di 25 punti.

Tale istanza è stata riscontrata con provvedimento prot. 21066 comunicato all'ente in data 09.09.2022, recante la conferma del punteggio attribuito ed il rigetto della suddetta istanza di rettifica, sicché il Comune di Gragnano è costretto ad agire in giudizio per far valere l'illegittimità degli atti impugnati, illegittimità che emerge non solo dall'exkursus dei fatti di causa ma anche dai seguenti motivi di

## D I R I T T O

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI- VIOLAZIONE ARTT 8 e 9 AVVISO PUBBLICO PROT. 48040 del 21.12. 2021.

Il Comune di Gragnano, non è stato ammesso al finanziamento in quanto gli sono stati riconosciuti complessivamente soltanto 15 punti: 5 punti per

l'intervento di riqualificazione /realizzazione ex novo di aree all'aperto destinate all'attività sportive e 10 punti per l'inserimento della proposta progettuale nell'ambito della programmazione triennale della regione, inspiegabilmente malgrado il riconoscimento dei 5 punti per la riqualificazione ex novo di aree all'aperto non gli sono stati riconosciuti i 10 punti derivanti dall'assenza di dette aree.

Come evidenziato nella parte in fatto del presente ricorso, il Comune di Gragnano ha proposto la propria candidatura, mediante la compilazione del modulo applicativo della domanda e della relativa documentazione, proprio per conseguire il finanziamento per la Riqualificazione/ realizzazione ex novo di aree all'aperto destinate ad attività sportive scolastiche.

Poiché l'intervento riguardava la riqualificazione ex novo di uno spazio sportivo all'aperto, il Comune di Gragnano dopo aver dato atto che l'intervento non prevedeva la costruzione di una nuova palestra, alla successiva domanda "Nell'edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all'aperto"? dava risposta positiva.

La risposta positiva veniva data sia in considerazione del fatto che tale ultima domanda risultava compresa tra quelle riguardanti "il TAB palestra" sia in considerazione di quanto indicato all'art 8 comma 3 del relativo avviso pubblico, ove tra i punti da specificare al punto sei veniva indicato " assenza di spazi adibiti a palestra scolastica per le istituzioni scolastiche candidate".

Dopo aver completato il TAB palestra con tutti i dati richiesti, il Comune procedeva al completamento del "TAB documentazione" tramite l'inserimento della scheda tecnica di progetto (allegato 2 dell'Avviso in questione) da cui chiaramente emergeva la presenza della palestra e l'assenza di un'area sportiva esterna, presupposto che aveva indotto il Comune a presentare la propria candidatura proprio per procedere alla relativa realizzazione.

L'attento esame dei suddetti dati avrebbe sicuramente determinato l'attribuzione degli ulteriori 10 punti spettanti al Comune, attesa l'assenza di un'area sportiva all'aperto, che, in ogni caso, risultava e risulta presupposto fondamentale per della presentazione del progetto finalizzato proprio alla riqualificazione/ realizzazione dell'area.

Mette conto rilevare che l'attribuzione dei 10 punti ex art 9 lett a) dipendeva dalla assenza di aree sportive all'aperto e non dall'assenza di aree all'aperto, l'avviso infatti prevedeva la possibilità di presentare non solo progetti per la creazione ex novo dell'area ma anche progetti, come quello presentato dal Comune di Gragnano, per la riqualificazione ex novo di un'area esterna esistente ma con diversa destinazione.

Va da sé che detta realizzazione/ riqualificazione ex novo dell'area presuppone necessariamente l'assenza dell'area stessa.

Pertanto, non si comprende come possa ammettersi e ritenere valido un progetto di riqualificazione ex novo dell'area, attribuendogli il massimo punteggio, senza attribuire il punteggio previsto per l'assenza dell'area .

L'assenza dell'area quale presupposto legittimante la richiesta di realizzazione/ riqualificazione ex novo dell'area, è confermata anche da quanto previsto nell'avviso pubblico all'art 8 comma 3 punto 6 che in proposito chiedeva di specificare soltanto l'"assenza di spazi adibiti a palestra scolastica per le istituzioni scolastiche candidate".

Quanto precisato rende evidente che la mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio legato alla mancata indicazione di un'area sportiva all'aperto è dipeso da un errore di fatto, dall'errata e fuorviante formulazione dell'applicativo di inoltro della domanda, dalla contraddittoria valutazione della domanda e dall'omesso esame dell'allegato progettuale.

La precedente censura ha carattere assorbente in quanto i provvedimenti impugnati risultano, nel merito, illegittimi perché fondati su evidente travisamento dei fatti.

2. VIOLAZIONE DELL'ART 6 LEGGE 241/90 - DIFETTO DI ISTRUTTORIAECCESO DI POTERE TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE ARTT 8 E 9 AVVISO PUBBLICO PROT. 48040 del 21.12. 2021.

Fermo restando quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, si evidenzia l'illegittimità del provvedimento anche per difetto di istruttoria e violazione dei principi che disciplinano il soccorso istruttorio, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame.

In realtà, come detto, il Comune ha inoltrato la propria candidatura con tutta la documentazione richiesta tramite l'applicativo indicato dal Ministero, unico canale di presentazione delle domande.

Ciò posto, il Ministero avrebbe dovuto valutare la domanda nella propria interezza compresa la documentazione allegata prima di procedere all'attribuzione dei punteggi.

Tale minima attività istruttoria- consistente nell'esame dell'allegato 2 scheda di progetto, che, al punto 4, diversamente dall'applicativo utilizzato per l'invio della relativa domanda, chiedeva la compilazione di informazioni non solo in ordine alle palestre ma anche in ordine alle aree per lo sport all'aperto con due diversi quesiti - avrebbe evidenziato la dichiarata presenza della palestra e l'assenza dell'area sportiva esterna.

Il punto 4.2 del suddetto allegato infatti chiedeva "esistono aree sportive all'aperto all'interno dell'area scolastica?" domanda a cui il Comune rispondeva barrando la casella NO.

Viceversa, nell'applicativo di inoltro della domanda veniva richiesto in modo congiunto l'esistenza della Palestra o area sportiva esterna, senza ulteriore riferimento alla sola area esterna.

La formulazione della domanda, tra l'altro non in linea con quanto previsto nell'avviso pubblico, induceva in errore il Comune che erroneamente dava risposta positiva.

L'applicativo in caso di risposta affermativa non consentiva di precisare se l'esistenza dichiarata riguardasse solo la palestra o anche l'area esterna, in quanto in caso di risposta affermativa non si apriva nessuna ulteriore schermata per consentire la precisazione.

Il Comune di Gragnano, pertanto, mediante l'applicativo dichiarava l'esistenza della palestra e dell'area sportiva esterna, dall'allegato riassuntivo della domanda e delle opere da effettuarsi dichiarava correttamente l'esistenza della palestra e l'assenza di spazi sportivi

all'aperto.

Attesa la palese l'incongruenza e contraddittorietà tra quanto dichiarato mediante l'applicativo e quanto risultante nel suddetto allegato, il Ministero avrebbe dovuto esercitare il potere/dovere di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, ossia il soccorso istruttorio e chiedere chiarimenti.

In un caso simile a quello in esame la giurisprudenza ha ritenuto che il rilievo di un'incongruenza tra la domanda presentata e la relativa documentazione "lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto,



il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali". Tale condivisa impostazione "discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell'Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione) (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, del 17.10.2020, n. 4316 T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, del 6.06.2016, n. 48).

L'inosservanza è tanto più grave se si considera che il Comune con l'istanza di autotutela del 29.07.2022 ha sollecitato tale rimedio senza alcun esito, in questi casi la Giurisprudenza ha evidenziato che: "Ben avrebbe potuto, quindi, l'amministrazione fare applicazione del sollecitato meccanismo, a mezzo della istanza in autotutela, del soccorso istruttorio trattandosi di inesattezze e/o irregolarità che non costituiscono omissioni o falsità incidenti sui requisiti di partecipazione. Il soccorso è logicamente consentito allorquando, come nella specie, si tratta di rettificare, regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante." (Tar Napoli, sez. VI, n. 4047 del 24.07.2019).

Il Ministero, in qualità di responsabile del procedimento, se avesse regolarmente esercitato i doveri cui è tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, rilevata un'eventuale anomalia, avrebbe dovuto coinvolgere il soggetto interessato procedendo ad un accertamento della situazione di fatto, invece di disporre la non ammissione al finanziamento.

Ma c'è di più!

Come detto, la candidatura si poteva presentare esclusivamente mediante compilazione di un applicativo on line indicato dal Ministero, in questi casi come rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione "nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale a garantire la partecipazione dei concorrenti.

Invero, le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che per problematiche di tipo tecnico sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei

rapporti tra privato e P.A. e fra PP.AA. nei reciproci rapporti" (Tar Lazio, sez. III, 1° luglio 2020, n.7406) Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non si può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall'obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico. (Tar Lazio, sez. III bis, n. 1 del 3/01/2022, Tar Lazio, sez. III bis n. 11239 del 3/11/2021,, Tar Lazio, sez. III bis, n. 552 del 15/01/2019 Tar Lazio 8312/2016; CDS 5136/2017)

La P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda" (TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 144 del 09.02.2017; Tar Lombardia - Milano, sez. III, del 13/01/2016 n. 58).

Ciò posto, il soccorso istruttorio è oltremodo necessario nei casi come quello in esame, in cui l'errore, se vi è stato, è stato indotto dall'applicativo indicato per la presentazione della candidatura.

Nell'avviso pubblico all'art. 8, che disciplina i termini e le modalità di presentazione della domanda e documentazione al punto 3, ai fini della presentazione della candidatura, chiede che gli enti procedano alla compilazione del formulario proposto dal sistema informativo nonché di allegare la scheda di progetto con relativa documentazione e di specificare tra le altre cose l'assenza di spazi adibiti a PALESTRA senza alcun riferimento alle aree sportive esterne.

Nell'applicativo, invece, nella sezione PALESTRA veniva chiesto Nell'edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all'aperto"?

La richiesta congiunta dell'esistenza della palestra o area sportive esterne (senza ulteriore riferimento all'area esterna e possibilità di precisazione) ha indotto in errore il Comune, che ha dato risposta positiva attesa l'esistenza della palestra.

E' necessario rilevare che, l'applicativo in caso di risposta affermativa non consentiva di precisare se l'esistenza dichiarata riguardasse solo la palestra o anche l'area esterna, in quanto, in caso di risposta affermativa non si apriva nessuna ulteriore schermata per consentire la precisazione.

Detta precisazione tuttavia, poteva essere effettuata, come di fatto è avvenuto, mediante la compilazione del citato allegato 2, che nel riquadro

4 destinato alle informazioni infrastrutture per lo sport recava una sezione (4.1) dedicata alle Palestre, in cui veniva chiesto se esiste una palestra a servizio dell'edificio, ed una sezione ( 4.2), dedicata al servizio aree per lo sport all'aperto, in cui veniva chiesto se esistono aree sportive all'aperto all'interno dell'area scolastica.

Quanto precisato evidenzia l'erronea formulazione dell'applicativo che di fatto non è stato formulato secondo quanto previsto nell'avviso ed è stato redatto in modo fuorviante .

Ciò è di tutta evidenza se si considera che nell'applicativo per l'invio della domanda in ordine agli interventi vi è una sola sezione di compilazione denominata PALESTRA ed una successiva sezione denominata documentazione candidatura, senza ulteriore sezione riguardante le AREE esterne, o possibilità di effettuare precisazioni in ordine alla loro esistenza in caso di risposta positiva alla domanda congiunta.

Come detto, in caso di risposta affermativa alla domanda "se nell'edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra o aree sportive all'aperto", l'applicativo non apriva alcun ulteriore riquadro per consentire di precisare che detta risposta riguardava la palestra ma non l'area sportiva esterna.

Alla risposta affermativa non seguiva alcuna possibilità di ulteriore specificazione in ordine all'assenza dell'area.

Non aprendosi alcuna schermata successivamente alla risposta affermativa, il Comune si è trovato nell'impossibilità di precisare che la risposta positiva riguardava solo la palestra ma non anche l'area esterna.

Il format, infatti, faceva seguire la schermata di precisazione solo in caso di risposta negativa non anche in caso di risposta positiva, in tale ultimo caso, come già detto, l'applicativo non apriva alcuna schermata per la precisazione.

In tale contesto, fermo restando che la precisazione circa l'esistenza o meno anche dell'area esterna poteva ricavarsi dall'allegato 2, se errore vi è stato nella compilazione della domanda, quest'ultimo si verificato a causa del format dell'applicativo e non è imputabile al Comune di Gragnano.

Quanto evidenziato conferma l'illegittimità della valutazione della domanda del Comune ricorrente e della mancata attribuzione del

punteggio al medesimo spettante attesa l'assenza dell'area esterna, errore emendabile anche in autotutela atteso il tempestivo ricorso in autotela.

#### ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti del procedimento riguardanti il progetto presentato dal Comune di Gragnano in uno ai relativi verbali e ai Decreti di approvazione della graduatoria. Con ampia riserva di motivi aggiunti.

\*\*\*\*\*

**In data 10.10.2022**, per i medesimi motivi veniva impugnato per illegittimità derivata mediante **ricorso per motivi aggiunti il**

- **Decreto Direttoriale n. 45 del 4.08.2022** recante l'approvazione delle graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, in uno ai relativi allegati, conosciuti dal Comune di Gragnano in data 6.10.2022, a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione avvenuta agli inizi di ottobre 2022

ove e per quanto occorra

- Decreto per la definizione dei criteri di riparto n. 343 del 2.12.2021, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi, in uno ai relativi allegati, conosciuti dal Comune di Gragnano in data 6.10.2022, a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, avvenuta agli inizi di ottobre 2022;

\*\*\*\*\*

**Con il presente secondo ricorso per motivi aggiunti viene impugnato per illegittimità derivata il Decreto n. 85 del 15.11.2022 di scioglimento delle riserve** per gli interventi inseriti nelle graduatorie approvate con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 4 agosto 2022 n. 45 per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – **in uno ai relativi**

**allegati** (recanti anche le graduatorie definitive)- **deducendo i medesimi motivi in fatto e diritto dedotti nel ricorso principale e richiamati nel primo ricorso per motivi aggiunti sopra riportati**, motivi che determinano l'illegittimità derivata del suddetto **Decreto n. 85 del 15.11.2022.**

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del ricorso principale, del primo ricorso per motivi aggiunti e del presente ricorso per motivi aggiunti.

Vinte le spese, oltre al rimborso forfettario ed oneri riflessi.

La presente controversia ha valore indeterminato ed il contributo unificato, se dovuto, sarà versato nei termini di legge per un importo pari ad euro 650,00.

Gragnano, lì 22.12.2022

avv. Anna Lucia Grivet Fojaja

avv. Alfonso Navarra